

Corte UE: l'evocazione illegittima di una DOP può anche derivare dall'uso di segni figurativi

Diritto
Agroalimentare

Claudio Perrella e Susanna Visser

La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è recentemente espressa in materia di denominazioni di origine nella causa C - 614/17 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunal Supremo (Corte Suprema della Spagna) nel procedimento promosso da Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Queso Manchego" contro Industrial Quesera Cuquerella SL (IQC) e Juan Ramón Cuquerella Montagud.

In particolare la Corte di Lussemburgo è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dai produttori del "Queso Manchego DOP" contro una società spagnola che commercializzava formaggi con etichette che raffiguravano un cavaliere somigliante a Don Chisciotte della Mancia, un cavallo magro e paesaggi con mulini a vento e pecore per identificare e commercializzare formaggi non protetti dalla denominazione "Queso Manchego DOP".

I giudici spagnoli di primo e di secondo grado hanno ritenuto che i segni e le denominazioni utilizzati dalla società IQC per commercializzare tali formaggi evocassero la regione spagnola La Mancia, ma non necessariamente il formaggio "Queso Manchego" protetto dalla DOP.

Il Tribunal Supremo di Spagna ha richiesto dunque alla Corte di Giustizia, da un lato, se l'evocazione di una denominazione registrata può derivare dall'uso di segni figurativi e, dall'altro, se l'utilizzo di siffatti segni figurativi evocanti l'area geografica alla quale è collegata una DOP può costituire un'evocazione della medesima anche nel caso in cui detti segni figurativi vengano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti non sono protetti dalla DOP medesima.

La Corte, con la pronuncia pubblicata il 2 maggio scorso, osserva che in linea di principio non si può escludere che segni figurativi siano in grado di richiamare

direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata, a motivo della loro vicinanza concettuale con siffatta denominazione.

Il Regolamento CE 510/2006 (abrogato e sostituito dal Regolamento UE 1151/2012) prevede una protezione delle denominazioni registrate contro “qualsiasi evocazione” e l'utilizzo del termine “qualsiasi”, secondo la Corte, rispecchia la volontà di proteggere le denominazioni registrate, considerando che un'evocazione si produce mediante un elemento denominativo o uno figurativo. Il criterio decisivo per stabilire se un elemento evochi la denominazione registrata è quello di accertare se tale elemento possa richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale denominazione. La Corte aggiunge che l'obiettivo di garantire che il consumatore disponga di un'informazione chiara, succinta e credibile sull'origine del prodotto è meglio garantito se la denominazione registrata non può essere oggetto di un'evocazione per mezzo di segni figurativi.

Spetterà al giudice del rinvio valutare, in concreto, se i segni figurativi siano idonei a richiamare direttamente nella mente del consumatore i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata.

La Corte ha stabilito che l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento CE 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l'evocazione di una denominazione registrata può derivare dall'uso di segni figurativi; tale circostanza è riscontrabile anche qualora i segni figurativi che evocano l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d'origine, non sono protetti da quest'ultima.

Infine, la pronuncia è intervenuta sulla nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un'evocazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento CE 510/2006, stabilendo che essa debba intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all'evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente.



Claudio Perrella
c.perrella@lslex.com



Susanna Visser
s.visser@lslex.com